

STATUTO

**D&D SANTINI EDUCATION
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EMPOLI FI VIA G.B. VICO 69

Numero REA: FI - 681192

Codice fiscale: 07122700482

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 9501

STATUTO

"D&D SANTINI EDUCATION S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.112/2017 e successive modifiche, una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata denominata: **"D&D SANTINI EDUCATION S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

A norma degli artt. 1 e 2 del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112 (recante "Revisione della disciplina in materia di imprese sociali"), l'attività della società è diretta a realizzare finalità d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività, attraverso l'esercizio, in via stabile e principale, di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio di beni o servizi d'utilità sociale. E' fatto espressa divieto alla società, anche con modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di limitare,

	anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in
	favore dei soli soci.
	La società opera prevalentemente nel settore dell'educazione,
	dell'istruzione e della formazione professionale, ai sensi
	delle legge 28 marzo 2003, n. 53 (recante "Delega al Governo
	per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
	livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
	e formazione professionale" e ss.mm.ii.), nonché delle attivi-
	tà culturali d'interesse sociale con finalità educativa, indi-
	viduato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.lg. 112/2017.
	La società, in particolare, per il raggiungimento del proprio
	scopo d'utilità sociale, svolge, in via stabile e principale
	la promozione, l'elaborazione e la realizzazione d'iniziative,
	servizi, corsi, convegni, studi, progetti e attività nel campo
	dell'educazione, dell'istruzione e della formazione con la fi-
	nalità dello sviluppo del capitale umano e del benessere d'o-
	gni persona attraverso:
	a) l'esercizio dell'attività di educazione, istruzione e for-
	mazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
	53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali
	di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.
	2 decreto legislativo 112 del 3 luglio 2017;
	b) lo svolgimento di attività formativa in genere;
	c) lo svolgimento di attività formativa destinata
	all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;

d) la gestione di corsi di formazione professionale atti a	
creare parrucchieri ed estetisti;	
e) conduzione di una più scuole di parrucchieri ed affini, e	
comunque la conduzione di corsi di formazione in qualità di	
agenzia formativa;	
f) svolgimento di attività di formazione continua (individua-	
lizzata/concorsuale) di adeguamento ed aggiornamento delle	
competenze, qualificazione e riqualificazione professionale,	
di formazione conseguente a riconversione di attività produt-	
tive e di supporto alla innovazione aziendale ed	
all'autoimprenditorialità progettati e realizzati in una pro-	
spettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del la-	
voro e della produzione;	
e) istruzione e formazione professionale a giovani e adulti	
(inoccupati, occupati e disoccupati) in tutti i settori pro-	
duttivi e dei servizi;	
f) orientamento e accompagnamento al lavoro, nonché la realiz-	
zazione d'iniziative e interventi connessi alle politiche at-	
tive del lavoro;	
g) educazione e istruzione, anche attraverso la creazione di	
scuole e di servizi dedicati al personale della scuola pubbli-	
ca e privata, ai minori e alle loro famiglie;	
h) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione	
della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
tivo;	

	i) educazione e formazione a favore di persone in condizione	
	di disabilità e di disagio socio-economico, nonché di tutte le	
	fasce deboli a rischio d'emarginazione nel quadro di un'azione	
	di educazione, riabilitazione e recupero della vita sociale;	
	l) servizi a supporto diretto di enti pubblici e imprese pri-	
	vate per la declinazione organizzativa dello stile, dei metodi	
	e degli strumenti, in particolare adoperandosi per la promo-	
	zione di progetti imprenditoriali caratterizzati dai suoi va-	
	lori (sviluppo del capitale umano e del benessere d'ogni per-	
	sona e famiglia).	
	Per la realizzazione degli scopi suddetti, secondo quanto sta-	
	bilito dall'art. 2 del D.lg. 112/2017, la società, anche in	
	collegamento a programmi pubblici, si avvale delle seguenti	
	azioni e strumenti:	
	- 1. progettare, organizzare e gestire corsi e percorsi	
	d'istruzione e formazione professionale, anche d'intesa	
	o per conto d'imprese pubbliche e private;	
	- 2. progettare, organizzare e gestire percorsi d'ag-	
	giornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo	
	di giovani e adulti;	
	- 3. progettare, organizzare e gestire percorsi d'orien-	
	tamento scolastico e professionale, tirocini nazionali e	
	internazionali, nonché formazione di giovani e adulti	
	sulle tematiche del mercato del lavoro, con particolare	
	attenzione alla promozione di pari opportunità nella so-	

	cietà e nella realtà produttiva;	
	- 4. progettare, organizzare e gestire percorsi educati-	
	vi e d'apprendimento rivolti a giovani e adulti durante	
	tutto il corso della vita;	
	- 5. progettare, organizzare e gestire corsi di forma-	
	zione specializzata e aggiornamento professionale, in	
	via esemplificativa e non esaustiva così declinati:	
	- 1. post-diploma, post-laurea o integrativi a percorsi	
	scolastici;	
	- 2. di riconversione aziendale e professionale;	
	- 3. per lavoratori disoccupati o interessati a processi	
	di mobilità;	
	- 4. per formatori;	
	- 5. per quadri direttivi e dirigenti;	
	- 6. per operatori delle amministrazioni e degli enti	
	pubblici e privati;	
	- 7. per l'attuazione dei contratti di formazione e la-	
	voro;	
	- 8. d'istruzione complementare, secondo le	
	normative che disciplinano l'apprendistato;	
	- 9. per il personale docente e non docente del sistema	
	d'istruzione pubblica e privata;	
	- 10. per il personale operante nel settore dei servizi	
	sociali, educativi e sanitari;	
	- 11. per liberi professionisti e/o ordini professionali;	

	- 6. progettare, organizzare e gestire corsi di forma-	
	zione per scuole di servizio sociale, nonché seminari,	
	convegni, corsi residenziali e altre iniziative volte	
	alla formazione pedagogica, tecnica, didattica dei qua-	
	dri, degli operatori e degli animatori impegnati in at-	
	tività d'educazione degli adulti;	
	- 7. promuovere e realizzare attività di ricerca e d'a-	
	nalisi scientifica anche per conto terzi, inerenti a	
	problematiche riconducibili all'oggetto sociale di ca-	
	rattere formativo, informativo, educativo, con strumenti	
	propri o di terzi;	
	- 8. produrre, distribuire, diffondere materiale scien-	
	tifico, tecnico, culturale, formativo e didattico attra-	
	verso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di	
	divulgazione, ivi compresi pubblicazioni d'ogni genere e	
	tipo;	
	- 9. acquisire, realizzare e vendere pubblicità, stampa-	
	ti, anche periodici, di materiale didattico, audiovisi-	
	vi, filmati e altro materiale attinente allo scopo so-	
	ciale;	
	- 10. progettare, organizzare e gestire percorsi di con-	
	sulenza di carattere generale e specifico per i processi	
	d'innovazione dei sistemi formativi	
	- 11. la formazione, la ricerca e la promozione nell'am-	
	bito del turismo sociale;	

	- 12. progettare, organizzare e gestire comunità-alloggio	
	di tipo formativo e centri servizi;	
	- 13. progettare, organizzare e gestire centri di servizi	
	culturali, centri residenziali per l'educazione dei gio-	
	vani e degli adulti, centri ricreativi con somministra-	
	zione d'alimenti e bevande, case per ferie, attività i-	
	nerenti all'educazione permanente e ogni altra attività;	
	- 14. progettare, organizzare e gestire biblioteche e	
	centri di servizi culturali, nonché attività sociali ed	
	educative a carattere promozionale;	
	- 15. contribuire alla creazione, implementazione e ge-	
	stione di sistemi per la certificazione dei sistemi qua-	
	lità, di altre certificazione e/o dei servizi per le im-	
	prese;	
	- 16. aderire e partecipare a incubatori d'imprese;	
	- 17. promuovere la nascita d'imprese attraverso attività	
	d'incubazione d'imprese e la gestione di spazi di cowor-	
	king;	
	- 18. gestire il noleggio d'aule, uffici e spazi di co-	
	working;	
	- 19. creare occasioni d'incontro e di confronto tra le	
	persone e le imprese che vogliono produrre innovazione,	
	brevetti e nuovi prodotti;	
	- 20. predisporre programmi di formazione secondo quanto	
	previsto dalla normativa del Fondo Sociale Europeo anche	

	d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con le	
	autorità e gli organismi esteri operanti in materia di	
	formazione professionale;	
	- 21. progettare, organizzare e gestire scuole paritarie	
	d'ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale;	
	- 22. progettare, organizzare e gestire attività extra-	
	scolastiche finalizzate al rilascio di crediti formativi	
	per gli studenti nel sistema dell'istruzione e della	
	formazione;	
	- 23. organizzare partnership e collegamenti permanenti	
	con Università, Istituti di cultura e scientifici, isti-	
	tuti di ricerca;	
	- 24. erogare e/o accettare borse di studio e premi per	
	l'incentivazione e lo sviluppo della conoscenza tecnico-	
	scientifica e socio-economica;	
	- 25. svolgere attività finalizzate alla promozione e re-	
	alizzazione di azioni di responsabilità sociale;	
	- 26. svolgere attività di consulenza, analisi del conte-	
	sto aziendale, analisi di clima, accompagnamento nella	
	scelta delle fonti di finanziamento, analisi dei fabbi-	
	sogni formativi, progettazione, presentazione e gestione	
	di progetti formativi, anche aziendali, rendicontazione	
	e valutazione quantitativa, qualitativa e di ritorno e-	
	conomico e dell'impatto sociale per l'impresa	
	- 27. organizzare e realizzare, in Italia e all'estero,	

	in proprio o con la collaborazione di altri organismi,	
	seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze,	
	convegni, corsi di formazione, aggiornamento, specializ-	
	zazione o qualificazione, scambi culturali, ricerche,	
	consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a	
	collaborazioni e commesse esterne, attinenti agli scopi	
	sociali;	
	- 28. stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma	
	individuale che aggregata, contratti, convenzioni, ac-	
	cordi di programma e protocolli d'intesa per la proget-	
	tazione, organizzazione e gestione delle attività di cui	
	al punto precedente;	
	- 29. promuovere e sostenere attività formative a livello	
	universitario, master e dottorati di ricerca attinenti	
	l'oggetto della società;	
	- 30. gestire per conto terzi attività a carattere cultu-	
	rale ed economico e ogn'altra iniziativa d'enti locali,	
	istituti, università, atte ad agevolare il perseguimento	
	degli scopi sociali;	
	- 31. assumere ogni altra iniziativa, diretta e indiret-	
	ta, intesa a raggiungere gli scopi istitutivi, operando	
	su tutto il territorio nazionale e all'estero;	
	- 32. progettare, organizzare e gestire la formazione per	
	l'Educazione Continua in Medicina (ECM);	
	- 33. progettare, organizzare e gestire la formazione i-	

	nerente al risparmio energetico, alla eco-sostenibilità	
	in genere, alla c.d. "green economy" in genere;	
	- 34. progettare, organizzare e gestire la formazione i-	
	nerente la digitalizzazione in genere e lo sviluppo tec-	
	nologico.	
	Per attività principale, a norma dell'art. 2, comma 3, del	
	D.lg. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ri-	
	cavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi	
	complessivi dell'impresa sociale secondo i criteri di computo	
	definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di	
	concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	Con esclusione comunque di quelle attività ed operazioni che,	
	per disposizione imperativa di legge, sono riservate a speci-	
	fici tipi di società o ad iscritti in albi ed elenchi oppure	
	che sono comunque oggetto di espressa riserva od autorizzazio-	
	ne. Ogni attività potrà essere svolta se consentita e nei li-	
	miti inderogabili di legge.	
	ARTICOLO 3	
	(Sede)	
	La società ha sede nel Comune di Empoli (FI) , all'indirizzo	
	risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle	
	Imprese. Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo	
	comune potranno avvenire con delibera dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Costituisce, pertanto, modifica dello statuto, la delibera di	

competenza dell'assemblea dei soci, con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'organo amministrativo potrà inoltre istituire, direzioni locali, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme in materia.

ARTICOLO 4

(Durata)

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea.

TITOLO II-CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI - ASSEMBLEA SOCI - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 5

(Capitale)

Il capitale sociale è stabilito in **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)** ed è diviso in quote ai sensi di legge.

I diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla partecipazione, salvo che l'unanimità dei soci preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ex 2468 c.c.

Oltre al denaro possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; per i con-

ferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Fino a quando l'importo del capitale sociale resterà inferiore a Euro 10'000,00 i conferimenti potranno avvenire esclusivamente in denaro. Qualora il capitale sociale superi Euro 10'000,00 potranno essere conferiti danaro, beni in natura, crediti e, come previsto dall'art.2464 c.c., tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ARTICOLO 6

(Quote)

I versamenti delle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci per il ritardo dei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua pari all'interesse legale aumentato di due punti percentuali, il tutto nei limiti della 106/96.

ARTICOLO 7

(Soci)

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro Imprese, i quali hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazio-

ni, valendo in caso contrario le risultanze del Registro medesimo.

A norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

A tal fine è attribuita all'istante la facoltà di investire l'assemblea dei soci sulle decisioni relative ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dalla qualità di socio.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i titolari di quote regolarmente iscritti presso il Registro delle imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.

ARTICOLO 8

(Finanziamenti)

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti o finanziamenti, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in genere ed in materia di raccolta del risparmio, che salvo diversa previsione scritta si intendono infruttiferi.

ARTICOLO 9

(Diritto di prelazione)

In caso di atto tra vivi, sia di vendita che permuta o di qualsiasi altro atto che comunque trasferisca la titolarità

	della quota, è riservato a favore degli altri soci il diritto
	di prelazione.
	A tal fine il socio che intende trasferire la propria parteci-
	pazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci me-
	diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indi-
	cando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte
	le altre condizioni dell'alienazione.
	La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti
	dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto
	comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta
	giorni dalla ricezione della proposta, mediante lettera rac-
	comandata con avviso di ricevimento
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno dei
	soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui
	sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della
	cessione potrà essere determinato da un arbitro nominato dal
	presidente della Camera di Commercio di Lucca. La stessa pro-
	cedura verrà osservata in caso di prestazione infungibile.
	La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero ammontare
	della cedenda quota essendo esclusa ogni prelazione parziale;
	nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte
	di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci
	interessati in proporzione al valore nominale della partici-
	pazione da ciascuno di essi posseduta.
	Il diritto di prelazione non spetta quando il socio trasferi-

sce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado del cedente.

ARTICOLO 10

(Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per la liquidazione della quote si osserva l'art. 2473 e le norme di legge.

ARTICOLO 11

(Assemblea Soci)

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, preso in conformità dalla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, in territorio nazionale.

ARTICOLO 12

(Convocazione)

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato per sottoscritto per presa visione dal destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

	capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono informati.	
	La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta quan-	
	do ne è fatta richiesta ai sensi di legge.L'assemblea dei soci	
	può svolgersi, in tutto o in parte, anche per teleconferenza -	
	ovverosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audiovideo collegati - a condizione che siano di	
	fatto rispettati il metodo collegiale, i principi di traspa-	
	renza e tracciabilità delle operazioni assembleari e i princi-	
	pi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In partico-	
	lare, è necessario che:	
	- il presidente dell'assemblea sia in grado di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di accerta-	
	re i risultati della votazione;	
	- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adegua-	
	tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- gli intervenuti siano in grado di partecipare in tempo reale	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	oggetto di trattazione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi di telecomunicazione collegati a cura della	
	società nei quali gli intervenuti possono affluire.	
	In ogni caso, il luogo dell'assemblea coincide con il luogo in	
	cui si trova il soggetto verbalizzante al momento	

dell'adunanza.

ARTICOLO 13

(Presidenza assemblea e deliberazioni)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea stessa.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve, comunque, altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono certe specifiche maggioranze.

ARTICOLO 14

(Amministrazione)

Non possono rivestire cariche sociali soggetti che rappresentano imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica. Sono necessari specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente è nominato dal Consiglio di Ammini-

strazione nella sua prima riunione.

L'assemblea delibera sulla composizione dell'Organo Amministrativo e provvede alla nomina degli amministratori, i quali possono essere anche non soci.

L'assemblea delibera l'eventuale compenso per l'organo amministrativo entro i limiti consentiti dall'articolo 3 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 112/2017. L'assemblea al riguardo può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui all'ultimo comma del successivo articolo.

L'organo Amministrativo dura in carica per tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 15

(Poteri Organo Amministrativo)

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto

all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega e il relativo compenso. Può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano: in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente o, nei limiti della delega a ciascun Consigliere delegato con firma tra loro disgiunta ed in caso di nomina dell'amministratore unico a quest'ultimo, salvo - in ogni caso - diversa determinazione dell'assemblea.

L'organo amministrativo, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori.

ARTICOLO 17

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato, se nominato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domici-

lio di ciascun consigliere con lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 18

(Deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

ARTICOLO 19

(Organi di controllo)

Per il combinato disposto degli articoli 10 primo comma D.Lgs. 122/2017 e 2477 primo comma del codice civile, la società deve nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale in numero di tre) che eserciti le funzioni di vigilanza e controllo di cui ai commi 2 e seguenti del D.Lgs. 112/2017 i cui membri devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 codice civile.

Nel casi previsti dal 3 comma dell'art.2477 e dal comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. 112/2017 la società dovrà nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro detenuto presso il Ministero di Grazia

e Giustizia.	
In mancanza di una diversa decisione dei soci, la revisione	
legale compete all'organo di controllo. In questo caso sia	
l'organo monocratico che quello collegiale dovranno essere co-	
stituiti da soggetti iscritti presso il registro dei revisori	
legali.	
Al revisore legale ed alla società di revisione legale si ap-	
plicano le norme previste per lo stesso in materia di società	
per azioni.	
I membri degli organi di controllo dovranno rispondere ai re-	
sisti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti	
per tutti i soggetti che rivestono cariche sociali.	
TITOLO III - BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI	
ARTICOLO 20	
(Utili)	
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di o-	
gni anno.	
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede	
alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.	
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convo-	
cata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni	
dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Detta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta)	
giorni dalla sopraddezza chiusura qualora lo richiedano parti-	
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	

società e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

La società dovrà inoltre redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

ARTICOLO 21

(Distribuzione Utili)

E' vietata la distribuzione , anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, così come previsto dall'art.3 del D.Lgs. 112/2017.

La società destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-

nerale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo setto-	
	re diversi dalle imprese sociali, che non siano fondato-	
	ri, associati, soci dell'impresa sociale o società da	
	questa controllate, finalizzate alla promozione di spe-	
	cifici progetti di utilità sociale.	
	TITOLO IV - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E	
	DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 22	
	(Coinvolgimento lavoratori)	
	L'organo amministrativo adotterà i regolamenti più opportuni	
	ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017: in	
	particolare si stabilisce fin da adesso che ai rappresentanti	
	dei lavoratori ed ai rappresentanti dei destinatari delle at-	
	tività della società, sarà concesso di presenziare alle assem-	
	blee sociali ed alle riunioni dell'organo amministrativo, per	
	le quali si prevede l'affissione presso la sede sociale di una	
	comunicazione con indicata la data e l'ora con almeno tre	
	giorni di preavviso.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e	
	gli altri soggetti direttamente interessati alle attività sia-	
	no posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle que-	
	stioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla	

	qualità dei beni e dei servizi.
	Ove la società superi i limiti indicati dal primo comma
	dell'art 2435-bis c.c. ridotti della metà (e quindi: 1) totale
	dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000,00 Euro; 2)
	ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000,00 Euro;
	3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 uni-
	tà), è prevista la nomina da parte dei lavoratori, ed even-
	tualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'orga-
	no di amministrazione che dell'organo di controllo.
	Per tutto quello non espressamente previsto si rimanda alla
	disciplina legislativa.
	TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	ARTICOLO 23
	(Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento)
	In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria
	della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, de-
	dotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventual-
	mente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non
	distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
	a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.
	ARTICOLO 24
	(Rinvio norme di legge)
	Per quanto non espressamente contemplato si fa riferimento al-
	le disposizioni di legge in materia con particolare riferimen-

Dantini Damiano, Cavallaro Enza, Giovanni Cerbioni Notaio